Questa petizione è presentata dai sindaci dell'ex-provincia di Lomellina, i quali fanno istanza onde pei comuni piemontesi di censo lombardo, l'imposta fondiaria dell'anno 1866 e degli anni successivi sia ripartita proporzionalmente e ridotta a carico dell'erario in guisa che nel suo complesso non ecceda 13 centesimi e 75 millesimi per ogni scudo dell'estimo comunale senza il decimo di guerra e le spese di riscossione.

PRESIDENTE. La petizione 11,222 sarà trasmessa alla Commissione che si occupa del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole deputato Boggio scrive che per motivi urgenti debbe pregare la Camera di accordargli un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Nell'ultima tornata la Camera approvò l'articolo quarto. Viene ora in discussione l'articolo 5; ne do lettura:

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al debito consolidato, o al debito redimibile, pei quali qualunque sia l'ammontare loro si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole. »

Gli onorevoli Briganti-Bellini Bellino, Torrigiani, D'Ancona, Ricasoli, Peruzzi, Scoti, Servadio, Cortese, Venturelli, Bandini propongono la soppressione di quest'articolo quinto.

L'onorevole Filippo De Blasio propone che la Camera passi all'ordine del giorno sull'emendamento con cui si domanda la soppressione dell'articolo 5 del progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Io faccio riflettere all'onorevole De Blasio che la domanda di soppressione non è un emendamento, e che il suo ordine del giorno si converte nel votare contro alla domanda di soppressione.

L'onorevole Zaccheroni ha inviato al banco della Presidenza un vero emendamento su quest'articolo 5. Se ne dà lettura:

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi di ricchezza mobile non saranno compresi quelli provenienti da titoli di debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al debito consolidato o al debito redimibile pei quali l'imposta *su di essi dovuta in conformità della legge 14 luglio* 1864, qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà *nelle casse dello Stato* per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole. »

Molti sono gl'iscritti per parlare su quest'articolo 5. Propongo, come la Camera ha sempre usato di fare, che parlino alternativamente uno in favore e l'altro contro, per non udire tre o quattro oratori di seguito i quali sostengano le stesse opinioni. L'onorevole Costa è presente?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Gli è col più grande convincimento dell'animo che io sorgo, o signori, ad oppugnare l'articolo 5, pel quale le cedole del nostro debito pubblico sarebbero tassate mediante ritenuta sui frutti semestrali. Gli è col più grande convincimento dell'animo che io prego la Camera a ponderar bene i danni gravissimi e irreparabili che dall'adozione di quest'articolo dovrebbero derivare al credito del paese.

Io ho cercato di rendermi conto delle conseguenze di quest'articolo, ed oso sottoporre alla Camera le risultanze dei miei pensieri.

Primieramente mi conviene osservare quali siano gli effetti finanziari che noi possiamo prevedere dall'adozione di quest'articolo. Io li traggo da quello che si legge nella relazione a pagina 28, dove, calcolando i vantaggi, non tanto dall'adozione dell'articolo 5, quanto da quella dell'articolo 7, si fanno ascendere tutti i redditi della categoria *A* a lire 765 milioni, dei quali la relazione dichiara denunziati solamente 228, e spera che la nuova legge ne faccia accertare poco più di altrettanto, ossia 250 milioni, e quindi l'interesse di 20 milioni. Ma, o signori, questi 20 milioni non dovrebbero essere evidentemente il frutto dell'adozione del solo articolo 5, ma insieme anche dell'articolo 7.

Faccio poi osservare che la relazione ha avuto cura di mostrare una gran parte di rendita già dichiarata. Infatti voi potete leggere a pagina 26 queste parole:

« Basterà ricordarvi che tutte le rendite iscritte nominativamente sul Gran Libro del debito pubblico ed anche i titoli al portatore posseduti dai comuni e dai corpi morali, o per qualsiasi cagione amministrati o depositati nelle pubbliche casse, come le cartelle appartenenti ai minori o date in cauzione dai contabili, o dagli appaltatori, sono già state nella massima parte assoggettate alla tassa, e alla tassa furono pure assoggettate le cartelle denunziate da moltissimi cittadini, che ossequienti alla verità o compresero gl'interessi del debito pubblico nelle denunzie generali delle loro rendite od anche le denunziarono con precisa specificazione dei titoli. »

Io sentirò volontieri se la Commissione vorrà persuadermi che io vado molto lontano dal vero dando i tre quinti di quei 250 milioni, dando, vale a dire, 150 milioni a quella parte di rendita pubblica che com-